

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 45

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 26 settembre 2007)

### INDICE

BALBONI: sul punteggio assegnato agli insegnanti di montagna (4-02411) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i> )	Pag. 1695	EMPRIN GILARDINI ed altri: sul completamento della strada Fano-Grosseto (4-02381) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i> )	Pag. 1712
BIANCONI: sulla medicina dello sport (4-01900) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	1698	MANNINO: sui danni provocati dalle avverse condizioni climatiche all'agricoltura siciliana (4-02516) (risp. DE CASTRO, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i> )	1714
CARRARA ed altri: sull'Ente nazionale Cinofilia italiana (4-02546) (risp. DE CASTRO, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i> )	1701	NARDINI: sulle condizioni operative del Centro Neurolesi di Messina (4-01560) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	1715
CICCANTI: sugli interventi di assistenza farmaceutica (4-01619) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	1706	POLLEDRI: sul punteggio assegnato agli insegnanti di montagna (4-02060) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i> )	1696
COLLINO: sulla scuola media statale di Paularo (Udine) (4-01186) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i> )	1709	SACCONI, QUAGLIARIELLO: sulla partecipazione del Vescovo di Padova ad una cerimonia in una scuola (4-02195) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i> )	1716



BALBONI – *Al Ministro della pubblica istruzione* – Premesso che:

è giunta notizia all'interrogante della situazione di alcuni insegnanti precari abilitati per le classi di concorso A345 A346 e in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno, iscritti nelle graduatorie ex permanenti, oggi ad esaurimento, della provincia di Pavia dal 2005, mentre nei precedenti tre anni hanno svolto servizio nelle scuole della provincia di Chieti;

il Ministero ha disposto l'assunzione di 50.000 docenti precari;

i predetti insegnanti hanno svolto servizio nell'anno scolastico 2003-2004 in una sede di montagna in provincia di Chieti e quest'anno, se fosse stata conservata la supervalutazione del servizio pregresso, sarebbero stati immessi in ruolo;

al contrario, in seguito alla decurtazione del doppio punteggio, gli stessi non sono sicuri di ottenere la nomina a tempo indeterminato;

nella precedente Legislatura, con decreto-legge n. 97/2004, convertito dalla legge n. 143/2004, è stato introdotto, al punto B.3), lettera *h*), della tabella di valutazione dei titoli allegata alla stessa legge, l'attribuzione del punteggio raddoppiato per lo svolgimento del servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate in comuni di montagna, di cui almeno una sede collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare;

successivamente, con decreto-legge n. 136/2004, convertito dalla legge n. 186/2004, è stata dettata l'interpretazione autentica del punto B.3), lettera *h*), della suddetta tabella, secondo cui il raddoppio del punteggio viene attribuito al servizio prestato esclusivamente nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna situato al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare. Ciò a partire dall'anno scolastico 2003-2004;

l'applicazione di tale normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso;

la legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), all'articolo 1, comma 605, ha abrogato, con effetto dal 1° settembre 2007, la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole di montagna;

il 26 gennaio 2007 la Corte costituzionale, con sentenza n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute al paragrafo B.3), lettera *h*), della tabella di valutazione dei titoli per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, nella parte in cui hanno previsto il raddoppio del punteggio per i servizi di insegnamento prestati nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, anziché limitare tale beneficio solo ai servizi prestati nelle scuole elementari pluriclasse

di montagna, come previsto originariamente dalla legge 90/1957, in considerazione della particolare gravosità di tale tipo di servizio;

in conseguenza della sentenza in questione, quindi, le disposizioni sul raddoppio del punteggio per i servizi di insegnamento prestati nelle scuole di montagna possono essere applicate solo nei confronti degli insegnanti elementari che hanno prestato o che prestano servizio nelle scuole elementari pluriclassi situate nei suddetti comuni di montagna, ai sensi della legge n. 90/1957;

è noto, per consolidata giurisprudenza, che le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» in virtù di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto;

quanto sopra crea una palese disparità di trattamento, determinando numerosi disagi;

infatti, sulla base di quanto disposto dalla norma relativa al punteggio di montagna e alla validità per 4 anni scolastici – nonostante l'immediata e diffusa sensazione che essa fosse incostituzionale – sono state disposte le conseguenti immissioni in ruolo fatte in virtù della stessa. La sopraggiunta decisione di incostituzionalità ha determinato la decurtazione del servizio pregresso, mantenendo però la conservazione delle pregresse nomine in ruolo effettuate sulla base di punteggi risultanti dalla supervalutazione del servizio;

giòva sottolineare che la supervalutazione del servizio prestato nelle sedi montane ha significato per molti docenti, nel luglio 2006, l'immissione in ruolo, mentre, nel luglio 2007, lo stesso servizio non comporta più lo stesso diritto;

quanto sopra induce a ritenere che in occasione della prossima assunzione in ruolo di 50.000 docenti precari saranno esclusi dalla nomina molti dei docenti il cui punteggio subirà la decurtazione d'ufficio della supervalutazione di montagna,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare provvedimenti urgenti nei confronti dei docenti danneggiati dall'applicazione retroattiva della sentenza di incostituzionalità del doppio punteggio di montagna, al fine di tutelare coloro che avevano effettuato le loro scelte in presenza di una norma, sopportandone maggiori sacrifici, per avere un più favorevole riconoscimento.

(4-02411)

(17 luglio 2007)

POLLEDRI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

la Corte costituzionale, con la sentenza 11/2007, ha sancito l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 9 della Costituzione, dell'attribuzione del doppio punteggio ai fini dell'immissione in ruolo e dell'assegnazione delle supplenze agli insegnanti che svolgono

l'attività in scuole di montagna. La maggiorazione di punteggio, secondo la Corte, è legittima solo per quei docenti che insegnano in scuole elementari di montagna pluriclassi di cui alla legge 90/1957, in virtù dell'effettiva gravosità dell'impegno didattico, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni appartenenti a classi differenti;

per scuole di montagna si intendono quelle poste già da 600 metri sul livello del mare in su, anche se ben collegate e senza particolari disagi;

la norma dichiarata illegittima è contenuta nella Tabella prevista all'articolo 1, comma 1, lettera h), paragrafo B3, della legge 143/2004, che perciò deve intendersi priva di efficacia con effetto retroattivo,

l'interrogante chiede di sapere quale tra le seguenti soluzioni il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere le questioni che certamente si apriranno a seguito della citata sentenza: a) conferma dell'assunzione, nei casi in cui non c'è stata impugnativa, per chi è stato assunto grazie al doppio punteggio (sanatoria); b) subentro dei ricorrenti a coloro che sono stati nominati in virtù del doppio punteggio; c) revisione di tutte le posizioni in occasione del rinnovo delle graduatorie permanenti.

(4-02060)

(29 maggio 2007)

RISPOSTA. (\*) – Si fa riferimento alle interrogazioni parlamentari sopra riportate e si comunica che la legge n. 143 del 2004 ha previsto l'attribuzione di un doppio punteggio all'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna; in precedenza, la legge n. 90 del 1957, aveva previsto tale speciale valutazione soltanto per il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna pluriclasse.

La successiva legge n. 186 del 2004 ha chiarito che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare e non in quelle prestate in sedi diverse della stessa scuola; ciò a partire dall'anno scolastico 2003/2004.

L'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso; il Governo, ritenendola ingiusta, è intervenuto e, in sede di legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, la normativa stessa è stata abrogata con effetto dal 1° settembre 2007. Successivamente in data 26 gennaio 2007, la Corte costituzionale, con sentenza n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 143, limitando il beneficio del doppio punteggio solo ai servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna, come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957, in considerazione della particolare gravosità di tale tipo di servizio.

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Ai fini dell'applicazione della citata sentenza è stata consultata l'Avvocatura Generale dello Stato e sono state fatte tutte le più approfondite verifiche; si è proceduto quindi ai necessari adempimenti amministrativi.

In particolare:

in occasione delle recenti operazioni di aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 delle graduatorie, trasformate dalla legge finanziaria 2007 in graduatorie ad esaurimento, sono stati decurtati i precedenti punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato;

sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo.

Per consolidata giurisprudenza, le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo inficiando, fin dall'origine, la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» in virtù di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto.

A decorrere dal 1° settembre 2007 non è più prevista la doppia valutazione per effetto della citata legge finanziaria 2007.

L'entità numerica del piano di assunzioni a tempo indeterminato di 150.000 docenti e il fatto di rivolgerlo a coloro che sono effettivamente precari, consente di affrontare con fiducia questa complessa situazione. I primi 50.000 docenti hanno assunto servizio lo scorso 1° settembre.

*Il Vice Ministro della pubblica istruzione*

BASTICO

(18 settembre 2007)

BIANCONI. – *Ai Ministri della salute e per le politiche giovanili e le attività sportive.* – Premesso che:

la Medicina dello sport è una medicina di tipo preventivo, cui gli italiani non sono, per costumi e mentalità, abituati; è invece fondamentale sempre, ma soprattutto in età giovanile e dopo i 35-40 anni, valutare la condizione fisica di un soggetto per fornirgli: se è un giovane che inizia lo sport, le indicazioni più corrette per la pratica dello stesso e tutti quei consigli inerenti l'alimentazione e i mezzi di prevenzione e cura delle patologie ad insorgenza giovanile (eccesso ponderale, scoliosi, piede piatto o cavo eccetera); se, viceversa, è un adulto che non ha mai fatto sport o lo riprende dopo anni di inattività, le indicazioni relative al tipo di attività e all'intensità del lo sforzo cui può sottoporsi senza rischi;

il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 in tema di: «Tutela sanitaria delle età sportive» non appare oggi sufficiente a fornire un'adeguata visita medico-sportiva in grado di tutelare la salute dello sportivo stesso;

per quanto riguarda gli studi scientifici inerenti l'efficacia della certificazione all'attività sportiva agonistica, non si trova, nelle pubblicazioni internazionali, alcuna evidenza in quanto la certificazione è una prerogativa dello Stato e gli studi epidemiologici nazionali inerenti la materia sono scarsi e frammentari;

non rientra tra i compiti principali del medico dello sport orientare l'atleta verso una determinata disciplina sportiva, considerando che l'atleta giunge ai centri di medicina dello sport con la richiesta della società sportiva per la quale si tesserava o è già tesserato; è invece compito del medico dello sport indirizzare l'atleta allo sport più consono qualora ci sia un'evidente patologia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano dare una prospettiva diversa alla medicina dello sport, in particolare per ciò che concerne la certificazione dell'idoneità all'attività agonistica, non solo per la tutela della salute ma soprattutto nell'ottica della prevenzione, in particolare delle malattie cardiovascolari;

se non ritengano utile creare, tramite le visite di idoneità, un osservatorio epidemiologico dotato di una banca dati centrale (almeno su base regionale) finalizzata alla raccolta di dati ai fini della prevenzione delle principali malattie (cardiovascolari e non) dell'età adulta;

se al posto della visita medica *standard* uguale per tutti gli sportivi, non sia preferibile uno *screening* individualizzato in funzione dell'età, dell'anamnesi familiare e personale, e dello sport praticato. Questo consentirebbe al medico dello sport l'identificazione di eventuali fattori di rischio, e di abbattere i costi legati a esami non necessari, adottando a tal proposito uno dei due modelli di visita di seguito esposti:

tipo A (sport a basso impegno cardiovascolare e età inferiore a 40 anni per i maschi e 45 anni per le femmine): anamnesi familiare; anamnesi sportiva; anamnesi patologica remota e recente; esame obiettivo; elettrocardiogramma a riposo, in caso di tracciato «patologico o *borderline*» si procede anche con la prova da sforzo;

se la valutazione risulta negativa si procede al rilascio del certificato. In funzione della valutazione complessiva e su motivato sospetto clinico, il medico dello sport può richiedere ulteriori esami specialistici integrativi. La periodicità di questo tipo di visita dovrebbe essere massimo ogni due anni, ferma restando una dichiarazione dell'atleta che si impegni tempestivamente a comunicare al medico dello sport eventuali quadri morbosi insorti, per procedere se del caso ad una rivalutazione del quadro clinico;

tipo B (sport ad elevato impegno cardiovascolare e soggetti di età superiore a 40 anni per i maschi e 45 per le femmine): come tipo A più la prova da sforzo massimale;

la periodicità di questo tipo di visita dovrebbe essere annuale, ferma restando, come per il tipo A, la dichiarazione dell'atleta ad una tempestiva comunicazione al medico di eventuali quadri morbosi insorti, viste

anche le implicazioni medico-legali che scaturiscono dalla certificazione agonistica.

(4-01900)

(9 maggio 2007)

RISPOSTA. – Si risponde all'atto parlamentare, sulla base degli esclusivi elementi di competenza del Ministero.

Nell'ambito normativo della tutela sanitaria delle attività sportive, occorre distinguere tra attività sportiva agonistica (Decreto ministeriale 18/02/82), attività sportiva non agonistica (Decreto ministeriale 28 febbraio 1983), attività sportiva per disabili (Decreto ministeriale 4 marzo 1993) e professionismo (Decreto ministeriale 13 marzo 1995).

Relativamente all'agonismo sono previsti accertamenti sanitari specifici correlati alla tipologia della singola attività sportiva.

La Circolare ministeriale 18 marzo 1996 (Linee guida sulla certificazione) prevede che l'accertamento dell'idoneità, nel caso dell'agonismo, sia svolto tramite uno fra i seguenti moduli organizzativi, sulla base di autonome scelte regionali:

- 1) dai servizi pubblici di medicina dello sport;
- 2) dai centri privati autorizzati ed accreditati;
- 3) dai singoli specialisti in medicina dello sport.

Relativamente al secondo quesito si fa presente che, in tale circolare, veniva auspicata l'istituzione di Osservatori epidemiologici regionali finalizzati alla raccolta di dati sulle patologie che precludono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o che da questa ne conseguono.

Relativamente alla certificazione di idoneità al non agonismo, questa viene rilasciata ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta, a seguito di visita medica intesa ad accertare lo stato di buona salute; il medico certificatore ha facoltà di richiedere accertamenti specialistici integrativi.

Per quanto attiene il professionismo, ad esempio nel calcio, tra gli accertamenti clinici e strumentali è previsto l'elettrocardiogramma annuale, a riposo e durante sforzo massimale, nonché l'ecocardiogramma con *doppler*, in occasione della prima visita ed ogni due anni; su un eventuale sospetto clinico si procede a visite specialistiche.

La qualità della visita di idoneità ed i conseguenti possibili consigli ed orientamenti dipendono, quindi, anche dalla professionalità del medico certificatore.

Infine si fa presente che, già da alcuni anni, è stato presentato alle valutazioni della Conferenza Stato-Regioni un procedimento contenente un Testo Unico sulla tutela sanitaria delle attività sportive, al fine di giungere alla emanazione di un documento aggiornato sulle nuove specialità sportive ed adeguato allo sviluppo scientifico intervenuto in questi anni nel campo degli accertamenti sanitari.

A seguito delle modifiche apportate al titolo V della parte seconda della Costituzione (legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), la materia rientra



nelle funzioni istituzionali regionali; attualmente, infatti, le Regioni, riunite in sede tecnica, stanno predisponendo un nuovo documento e, peraltro, il Ministero al fine di accelerare la predisposizione di tale testo normativo ha avviato, con l'apporto del Consiglio Superiore di Sanità, le verifiche tecniche di propria competenza.

Si auspica che le Regioni, quali titolari della potestà normativa, pervengano, entro breve termine, alla presentazione di uno schema di Accordo, da sancire in un provvedimento congiunto Stato-Regioni, che disciplini la materia della tutela sanitaria delle attività sportive, tenendo conto di tutte le innovazioni scientifiche nel frattempo intervenute.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

GAGLIONE

(19 settembre 2007)

---

CARRARA, MAURO, REBUZZI, AMATO, DELL'UTRI, BONFRISCO, FAZZONE, MARINI Giulio, DI BARTOLOMEO, MORRA, PALMA, SELVA, BURANI PROCACCINI, NOVI, SANCIU, FIRRARIELLO, SCOTTI, CANTONI, BALDINI, CASOLI, BOSONE, GHIGO, ZUCCHERINI, VENTUCCI, MAFFIOLI, MONACELLI, LUSI, ANTONIONE, BIANCONI, STERPA, ALBERTI CASELLATI, TOMASSINI, MANZIONE, IZZO, CURSI, MASSIDDA, EUFEMI, MALAN, RUGGERI, MALVANO, PASTORE, PIANETTA, NANIA, GENTILE, SARO, VICECONTE, GABANA, COSTA, VIZZINI, COLLI, POLLEDRI, TADDEI, D'ALÌ. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* – Premesso che:

il 6 luglio 2007 è stato emanato il decreto ministeriale n. 10056;

sono state innumerevoli le sollecitazioni volte, anche tramite atti di sindacato ispettivo parlamentare, all'adozione di atti risolutivi per porre fine alla sistematica violazione della legge 281/1991 da parte dell'ENCI (Ente nazionale Cinofilia italiana) e al contempo risolvere la situazione di mancata gestione totale del libro genealogico che consente il proliferare di comportamenti illeciti legittimati dall'ENCI in violazione delle norme nazionali e regionali;

più volte è stato invocato il commissariamento dell'ENCI, ente cui è affidata la gestione pubblica del libro genealogico;

la recente approvazione del decreto ministeriale 10056/2007 solo in parte recepisce le istanze formulate dagli addetti ai lavori per ciò che concerne l'obbligo di iscrizione, entro il 1° ottobre 2007, nel libro genealogico, riservata solo ai cani iscritti all'anagrafe canina istituita su base regionale;

non sono stati rispettati i criteri per l'uniformazione della normativa relativa sia ai cani nati dal 1° gennaio 2005, sia a quelli nati prima di tale data, nelle Regioni che avevano attivato l'anagrafe canina, adottando l'identificativo ufficiale, tenendo conto anche del fatto che l'ENCI

ha consentito l'iscrizione mediante tatuaggio apposto da allevatori titolari di affisso (soggetti non in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina);

lo stesso Ministero, con nota, ha evidenziato il persistere dell'omissione dell'ENCI, posto che «la mancata acquisizione del microchip comporta l'assenza di garanzia sull'allineamento attuale tra la banca dati e l'anagrafe canina tenuta dalle Regioni, considerato che il microchip potrebbe essere stato inoculato dal proprietario stesso o dal veterinario di fiducia»;

l'emanazione del decreto ministeriale 10056/2007 va a sanare tutte le irregolarità emerse e denunciate negli anni dagli allevatori ed accertate dallo stesso Ministro, senza tuttavia che sia stato emanato alcun provvedimento nei confronti dell'ENCI e dei suoi rappresentanti – Direttore generale e Consiglio direttivo;

il danno procurato al settore della cinofilia è gravissimo, si pensi a tutti coloro che hanno acquistato un cane con *pedegree* prima del 1° ottobre 2007, per i quali sono stati rilasciati attestati che non certificano nulla in merito all'identificazione del cane in quanto l'identificazione presso il LOI non coincide con quella dell'anagrafe canina;

vi sono soggetti iscritti nel registro degli allevatori che, al solo fine di far parte dell'ENCI (alcuni anche del Consiglio direttivo), hanno denunciato cani esistenti solo sulla carta e mai iscritti all'anagrafe canina della Regione di appartenenza;

nell'ambito dell'inchiesta «Black dog», è emersa un'importazione illegale di circa 70.000 cuccioli immessi sul mercato italiano, privi di riscontri veterinari e dotati di *pedegree* certificati evidentemente proprio da quei fantomatici allevatori iscritti nel registro degli allevatori dell'ENCI;

considerato che:

fissare un termine per la regolarizzazione dell'identificazione dei cani, così come previsto dal decreto ministeriale 10056/2007, significa avallare le azioni illecite fino ad oggi compiute: l'articolo 3 del decreto ministeriale suddetto prevede che al momento della denuncia di nuovi cuccioli, la fattrice e lo stallone, già iscritti al libro genealogico, dovranno essere iscritti all'anagrafe canina regionale, ed è evidente che tale norma può facilmente essere elusa da coloro che si sono dichiarati allevatori in quanto possessori di due fattrici, che abbiano prodotto tre cucciolate negli ultimi tre anni, ed iscritti nel registro allevatori ENCI;

tali soggetti possono facilmente non dichiarare la propria posizione, anche fiscale, semplicemente non denunciando la nascita di nuovi cuccioli, oppure facendo ricorso al mercato nero; in tal modo la posizione di coloro che fino al 1° ottobre 2007 hanno prodotto cuccioli cui hanno apposto *microchip*, in violazione della legge 281/1991, viene sanata dal decreto ed essi possono continuare a svolgere la propria attività nell'ambito dell'ENCI;

altresì, il decreto 10056/2007 non regola le fattispecie relative: a) ai cani iscritti al libro genealogico dell'ENCI identificati con la sigla dell'allevatore con affisso (tatuaggio) a far data dal 1° gennaio 2005; b) ai

soggetti addetti al controllo del tatuaggio apposto (ammesso che sia stato effettivamente apposto) sul cane che verrà nuovamente identificato col *microchip* e iscritto all'anagrafe; c) ai controlli che debbono essere effettuati al fine di garantire che il cane in possesso di certificato (*pedegree*) sia regolarmente iscritto;

inoltre, i cani venduti negli ultimi 2 anni e ceduti senza fattura e senza iscrizione all'anagrafe secondo quanto previsto dovrebbero essere iscritti dall'allevatore e non dal proprietario, tuttavia l'allevatore si può rifiutare e il proprietario si troverebbe ad avere un cane con *pedegree* e senza anagrafe, che l'ENCI paradossalmente rifiuta di iscrivere come riproduttore dopo il 1° ottobre 2007;

il decreto ministeriale 10056/2007, nell'attuale formulazione, favorisce il comportamento illecito di persone che hanno violato la legge sotto il profilo amministrativo ed anche penale, ponendo lo stesso Ministero in una situazione di palese reiterata violazione del controllo di coloro cui sono state delegate le pubbliche funzioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed opportuno alla luce delle osservazioni di cui in premessa, modificare il 10056/2007, e provvedere affinché l'ENCI applichi la legge 529/1992 – concernente il Disciplinare del libro genealogico per la tutela dei cani di razza – nonché il decreto ministeriale 21203/2005 – contenente la normativa tecnica – e la legge 281/1991, a tutela non solo dei allevatori dei cani di razza e del benessere animale ma anche a tutela dell'interesse pubblico;

se non ritengano ormai inderogabile l'immediato commissariamento dell'ENCI e la conseguente revoca della gestione del libro genealogico, a tutela della zootecnia cinofila italiana, onde accertare le responsabilità conseguenti all'inosservanza di disposizioni di leggi da parte dell'ente, ed un riordino legislativo del settore zootecnico cinofilo italiano ponendo fine al monopolio dell'ENCI relativamente alla gestione del libro genealogico del cane di razza.

(4-02546)

(1° agosto 2007)

RISPOSTA. – Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo n. 529/1992, i libri genealogici delle specie animali minori, tra le quali si annovera la specie canina, sono istituiti dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad approvare i disciplinari delle associazioni di allevatori che istituiscono e gestiscono libri genealogici, ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto legislativo, ed a vigilare sugli adempimenti previsti dagli stessi disciplinari.

Il disciplinare del libro genealogico del cane di razza è stato approvato con decreto ministeriale n. 21095 del 5 febbraio 1996, successivamente modificato con decreto ministeriale n. 22383 del 3 giugno 2003.

Il disciplinare, all'articolo 3, prevede che l'ENCI provveda all'attività del libro genealogico con la Commissione tecnica centrale, l'Ufficio centrale del libro genealogico ed il corpo degli esperti.

In applicazione del predetto disciplinare, con decreto ministeriale n. 20894 del 18 aprile 2000, sono state approvate le norme tecniche del libro genealogico, successivamente sostituite con decreto ministeriale n. 21203 dell'8 marzo 2005.

Quanto all'identificazione dei cani, l'Amministrazione considera il sistema previsto dall'accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*, recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, come l'unico sistema ufficiale da utilizzare anche per l'iscrizione al libro genealogico del cane di razza, tenuto dall'ENCI.

In tal senso, il Mipaaf si è adoperato affinché l'ENCI desse attuazione alle norme tecniche del libro genealogico approvate con decreto ministeriale n. 21203/2005, attraverso l'introduzione del *microchip* quale unico sistema ufficiale di identificazione.

Dal 1° gennaio 2005 la banca dati ENCI e l'anagrafe canina dovevano essere completamente allineate e l'identificativo ufficiale doveva essere esclusivamente quello attribuito dalle regioni.

L'ENCI ha dato attuazione alle norme tecniche del libro genealogico a decorrere dal 1° novembre 2006.

Per l'identificazione dei soggetti nati prima del 1° novembre 2006, l'Amministrazione, dopo aver più volte rappresentato all'ENCI la necessità di un rapido adeguamento della banca dati ENCI alle banche dati regionali istituite per l'anagrafe canina, con nota n. 5233 del 17 maggio 2007, ha chiesto all'ENCI di adeguare anche per il passato la propria banca dati alla normativa in materia di identificazione dei cani attraverso l'elaborazione di proposte operative e la fissazione di scadenze temporali, al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione del libro genealogico.

A seguito di approfondimenti con i responsabili dell'ENCI, con decreto ministeriale n. 10056 del 6 luglio 2007 sono state emanate norme di raccordo tra il libro genealogico ed il sistema di identificazione dei cani previsto dall'anagrafe.

Il decreto, innanzi tutto, accoglie il principio secondo il quale il sistema identificativo, recepito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, costituisce l'unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, sia per le esigenze sanitarie che per quelle zootecniche.

Lo stesso decreto prevede, a decorrere dal 1° novembre 2007, l'allineamento delle banche dati ENCI - Anagrafe canina, nonché l'obbligo di identificare cani già iscritti al libro genealogico e non all'anagrafe, a pre-

scindere dalla data di nascita, ogni qual volta i proprietari dei cani chiedono all'ENCI un servizio (denuncia monta e nascita) o partecipano ad una manifestazione canina.

In tal senso, il provvedimento, non solo assicura l'allineamento del libro genealogico all'anagrafe canina a decorrere dall'8 marzo 2005, ma estende tale garanzia, per alcune situazioni, a cani nati in precedenza.

Il decreto, notificato al Ministero della salute ed alle Regioni per gli adempimenti relativi ai necessari raccordi dei sistemi informativi, è stato seguito da una circolare esplicativa per i soci predisposta dall'ENCI.

Dall'analisi della situazione delle iscrizioni al libro genealogico di soggetti nati nel periodo dall'8 marzo 2005 al 30 settembre 2006 risulta che il totale dei cuccioli nati ed iscritti al libro genealogico ammonta a n. 197.086.

Secondo i dati forniti dall'ENCI risulta che:

n. 170.472 sono individuati con *microchip*, ma non si ha certezza sull'iscrizione all'anagrafe canina;

n. 26.361 sono identificati con tatuaggio, ma anche in questo caso non si ha certezza sull'iscrizione all'anagrafe canina;

n. 253 sono indentificati con tatuaggio ed appartengono a proprietari residenti in regioni che non hanno ancora emanato disposizioni in materia di *microchip*.

Non appare corretta l'affermazione secondo la quale l'assenza di una identificazione conforme alle procedure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, equivarrebbe a «... mancata gestione totale del libro genealogico e proliferare di comportamenti illeciti», in quanto, da un lato il libro genealogico contiene tutti i dati riferibili all'animale, ascendenti compresi, alla sua identificazione ed ai suoi proprietari, dall'altro l'introduzione della identificazione con *microchip* non esclude di per sé comportamenti illeciti.

La stessa importazione illecita di cuccioli dall'Europa dell'Est, non può essere imputata al mancato allineamento del libro genealogico all'anagrafe canina.

L'ENCI, in questo caso, è parte lesa, in quanto indotta all'errore da denunce di cucciolata solo formalmente corrette ma sostanzialmente non rispondenti alla realtà.

L'ENCI, prima di emettere un certificato genealogico effettua una serie di controlli, che, talvolta, consentono di far emergere pratiche irregolari di denuncia di cucciolata e che consentono all'Ente di adottare i provvedimenti conseguenti.

Si ritiene, infine, che una gestione del libro genealogico aderente alla normativa sull'anagrafe canina può essere garantita, a prescindere da un

eventuale commissariamento dell'Ente, attraverso la corretta attuazione degli adempimenti previsti entro i termini fissati dall'Amministrazione.

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

DE CASTRO

(25 settembre 2007)

CICCANTI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

ad oggi diverse Regioni d'Italia stanno attuando cosiddetti «Interventi urgenti relativi all'Assistenza Farmaceutica» (Abruzzo, Puglia, Liguria, Sardegna, Calabria e Lazio), modificando l'accessibilità gratuita e la scelta nei confronti di varie classi di farmaci, ad esempio per la cura delle patologie gastriche, delle dislipidemie e dell'ipertensione arteriosa: tutte patologie che determinano una notevole riduzione della qualità di vita universalmente riconosciuta e garantita nelle società economicamente e socialmente sviluppate;

questi provvedimenti, attuati in nome del «risparmio» con l'uso dei farmaci generici, vengono a gravare interamente sulla salute del cittadino in quanto ancora non esistono studi universalmente riconosciuti che dimostrino la bioequivalenza tra farmaci generici e farmaci originali;

non è lecito e deontologico modificare le terapie efficaci in atto solo per motivi di risparmio senza che ci sia stato il coinvolgimento delle società scientifiche interessate ed il riferimento alle linee guida nazionali ed internazionali;

queste delibere regionali privano il cittadino del diritto ad una parità di trattamento sul territorio nazionale: «Il diritto del cittadino di avere un accesso uniforme ai farmaci di fascia A, indipendentemente dalla sua collocazione geografica, costituisce nella normativa vigente un diritto che non può essere messo in discussione dalle politiche di ripiano della spesa farmaceutica assunte nelle singole Regioni» (AIFA – Agenzia italiana del farmaco);

a fronte di questi provvedimenti tutti i medici si trovano al cospetto di un serio problema deontologico non potendo più dar fede alla «libera scelta» secondo scienza e coscienza;

l'AIFA esprime in un comunicato ufficiale del 9 febbraio 2007 vivissima preoccupazione sulle varie iniziative regionali: questi provvedimenti «introducono differenziazioni da Regione a Regione (...) In questo modo si lede il principio a legislazione vigente della unitarietà del sistema farmaceutico, poiché la materia di prezzi e rimborso dei farmaci di fascia A, costituisce un LEA [Livello Essenziale di Assistenza, che non può essere modificato nelle singole Regioni, con il rischio di produrre 21 Prontuari farmaceutici diversi];

una disparità di trattamento appare evidente qualora un cittadino italiano, che abita in una delle regioni interessate, venga dimesso da una struttura ospedaliera in altra zona d'Italia, di alta specializzazione, con una terapia farmacologica adeguata, quest'ultima potrebbe non essere

messa in atto nella sua Regione per quanto sopra descritto. Tutto ciò contravviene alla distribuzione del tesserino sanitario con codice fiscale, dove tutti i cittadini d'Italia, in materia sanitaria, sono detti cittadini europei,

si chiede di conoscere quali iniziative di propria e specifica competenza il Ministro in indirizzo intenda prendere al fine di:

verificare la costituzionalità delle varie iniziative regionali;

considerare la gravità dei provvedimenti in atto nelle singole Regioni affinché venga chiesta la sospensione in attesa che ci sia una linea comune in tutto il territorio nazionale;

non determinare disparità di trattamento sul territorio nazionale in tema di sanità e salute;

rispettare i LEA così come l'AIFA stessa chiede;

ripristinare la libertà di scelta e di convinzione della classe medica tramite l'autorevole coinvolgimento di una commissione di clinici e farmacisti per formulare ed applicare linee guida universalmente riconosciute.

(4-01619)

(27 marzo 2007)

RISPOSTA. – Si ritiene opportuno fornire preliminarmente alcune precisazioni sul quadro normativo in materia.

L'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevede la possibilità per le Regioni di accedere al fondo di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), a condizione che le stesse garantiscano la copertura degli eventuali disavanzi per la spesa farmaceutica degli esercizi 2005/2006.

Il presupposto per l'applicazione della norma è il superamento del tetto del 13% per la spesa farmaceutica convenzionata, e la conseguente violazione dell'obbligo di contenimento della spesa farmaceutica nella misura del 40%.

Ne consegue che gli Enti regionali potevano presentare, entro il 28 febbraio 2007, misure alternative alla quota fissa (*ticket*), di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del suddetto 40%.

Tali iniziative devono essere valutate dal tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il supporto dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in merito alla relativa congruità, intesa sia come verifica rispetto alla effettiva portata finanziaria delle iniziative presentate, sia come rispetto del vigente assetto normativo ed istituzionale in materia.

Tra le iniziative presentate dalle Regioni, pervenute all'AIFA nel febbraio scorso ve ne sono state alcune finalizzate a determinare un prezzo di riferimento all'interno di sette categorie terapeutiche omogenee.

Nel merito, la competente Agenzia ha richiamato l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 no-

vembre 2001, n. 405, che ha attribuito al livello istituzionale centrale il compito di individuare, nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), i medicinali che, in relazione al loro ruolo non essenziale e alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee, possono essere esclusi totalmente o parzialmente dalla rimborsabilità.

Lo stesso articolo 6, al comma 2, ha ribadito che la totale o parziale rimborsabilità dei farmaci di cui al comma 1, può essere disposta anche a livello regionale in via amministrativa, «tenuto conto dell'andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato».

Nella prima fase attuativa della norma il Ministero della Salute, su proposta della Commissione Unica del Farmaco (CUF), ha emanato il decreto 4 dicembre 2001, che all'articolo 2, ha previsto per alcune categorie terapeutiche la possibilità per le Regioni di individuare una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito di minore entità rispetto a quella per i medicinali ricompresi in altre categorie terapeutiche.

Per quanto attiene alle categorie terapeutiche omogenee, è opportuno ricordare che nel 1999 la CUF aveva precisato che: «la categoria terapeutica omogenea viene definita come un gruppo di farmaci che, in rapporto all'indicazione terapeutica principale hanno in comune il meccanismo di azione e sono caratterizzati da una efficacia clinica ed un profilo di effetti indesiderati pressoché sovrapponibile, pur potendo i singoli farmaci diversificarsi per indicazioni terapeutiche aggiuntive. In una categoria terapeutica sono inclusi medicinali che, per forma farmaceutica, dose unitaria e numero di unità posologiche, consentono di effettuare un intervento terapeutico di intensità e durata sostanzialmente simile».

La stessa CUF aveva previsto anche la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni in funzione dell'evoluzione tecnico-scientifica e normativa in materia.

Poiché ai sensi dell'articolo 48, commi 13 e 14, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la CUF ha cessato di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245 (Regolamento AIFA), le relative funzioni sono state attribuite alla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) istituita presso la stessa Agenzia.

Pertanto, in coerenza con il vigente assetto istituzionale in materia di politica del farmaco, la CTS ha fornito il necessario supporto tecnico scientifico nella valutazione della congruità delle iniziative regionali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 347/2001 e dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge finanziaria 2007.

Nell'ambito del contesto farmaco-economico nel quale si inseriscono le iniziative regionali concernenti l'adozione di un prezzo di riferimento



per categorie omogenee di farmaci, dovrebbero comunque essere rispettati i seguenti criteri:

1. il criterio della minimizzazione del costo (livello di riferimento di minor prezzo) deve essere utilizzato per il periodo necessario al raggiungimento del riequilibrio finanziario della spesa farmaceutica;

2. i provvedimenti regionali non devono interferire, sul piano dell'efficacia del sistema complessivo, con le misure di ripiano già adottate a livello nazionale (aggiornamento Prontuario Farmaceutico, *pay-back*, riduzione dei prezzi, eccetera);

3. deve essere assicurato un coordinamento a livello regionale affinché la metodologia applicativa, l'operatività del modello e i criteri per l'appropriatezza prescrittiva siano uniformi nelle diverse realtà regionali;

4. la categoria omogenea prescelta deve presentare caratteri di omogeneità e sostituibilità in ordine all'efficacia, sicurezza e tollerabilità, in modo da non alterare in maniera significativa il percorso assistenziale del paziente.

Sulla base di quanto sopra chiarito, la CTS, nella seduta del 20 febbraio 2007, in merito alle iniziative presentate relativamente a sette categorie terapeutiche, si è pronunciata nel senso di ritenere possibile l'applicabilità dell'articolo 6 già citato esclusivamente alla categoria terapeutica omogenea degli inibitori di pompa (PPI).

Secondo quanto precisato dall'Agenzia Italiana del Farmaco tale parere non si pone in contrasto con la posizione precedentemente assunta dalla stessa Agenzia con il comunicato del 9 febbraio 2007, al quale viene fatto riferimento nell'interrogazione, in quanto «l'applicabilità del concetto di categoria omogenea ai sensi dell'articolo 6 di cui sopra, non è in contrasto con l'esigenza di mantenere l'unitarietà del sistema farmaceutico sul territorio nazionale».

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

GAGLIONE

(19 settembre 2007)

COLLINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che: nella scuola media di Paularo (Udine) la percentuale di docenti «precari» sfiora il 100% (dodici su tredici) del personale assegnato ed il ricambio annuale, già elevatissimo negli anni precedenti, negli ultimi quattro anni ha riguardato tutti i docenti di lettere, matematica e lingue straniere, con grave pregiudizio della continuità e della qualità dell'insegnamento esteso all'intero ciclo scolastico;

le recenti normative tese a garantire la «continuità» dei docenti nelle scuole di montagna (doppio punteggio e legge regionale sugli incentivi ai docenti di montagna) non hanno prodotto gli effetti sperati, anzi aggravando, nel caso della legge nazionale, il fenomeno del ricambio;

tale situazione sussiste anche a seguito della deliberazione della Giunta comunale del gennaio 2003 n. 19 con la quale si chiedeva l'asse-

gnazione di cattedre «triennali» nelle scuole di montagna con elevato *turnover*, così come richiesto dai Dirigenti scolastici della Carnia e da una petizione di 500 genitori dell'Istituto comprensivo scolastico di Arta Terme e Paularo;

lo stato di sconcerto e di esasperazione dei genitori di Paularo per il persistere delle conseguenze negative che tale situazione produce anche sul livello di preparazione degli alunni (come risulta dagli insuccessi nelle prime classi delle superiori, arrivati nell'2006 al 40%) con una elevatissima percentuale di abbandoni scolastici, potrebbe provocare concrete azioni di protesta coinvolgenti l'intera comunità di Paularo;

tale situazione, persistendo nel tempo, rappresenta di fatto una violazione del diritto costituzionalmente garantito ad una corretta istruzione in condizioni di eguaglianza e finalizzato al pieno sviluppo della persona umana, tanto più in quanto rivolto a soggetti nella fase delicata della loro formazione dalla quale dipende in larga parte il loro futuro,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare, nell'ambito delle proprie competenze, provvedimenti volti a prevedere che le supplenze dei posti vacanti nelle scuole – ove si rilevi un elevato numero di precari con conseguente continuo ricambio annuale di docenti – avvengano con cadenza triennale, al fine di garantire una effettiva continuità dei docenti, in analogia a quanto peraltro già avviene in base ad una legge regionale del Trentino.

(4-01186)

(30 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione parlamentare sopra riportata l'interrogante rappresenta le difficoltà della Scuola media di Paularo (Udine) derivanti dall'elevata percentuale di docenti precari assegnati; rileva che ciò è di pregiudizio alla continuità didattica e che la normativa sul doppio punteggio per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di montagna non ha prodotto gli effetti sperati ma, anzi, ha aggravato la situazione. Di conseguenza, l'interrogante chiede che questa Amministrazione adotti, nell'ambito delle proprie competenze, «provvedimenti volti a prevedere che le supplenze dei posti vacanti nelle scuole – ove si rilevi un elevato numero di precari con conseguente continuo ricambio annuale di docenti – avvengano con cadenza triennale, al fine di garantire una effettiva continuità dei docenti».

In primo luogo, va detto che la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) ha introdotto misure volte a favorire la continuità didattica ed ha predisposto le condizioni per offrire una adeguata soluzione al fenomeno del «precariato storico» con lo scopo, da un lato, di evitarne la ricostituzione e, dall'altro, di stabilizzare e rendere più funzionale l'organizzazione scolastica.

La stessa legge infatti – all'articolo 1, comma 605, lettera c) prevede l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per complessive 150.000 unità, da attuarsi nel triennio compreso tra il 2007 e il 2009, ed

ha contestualmente disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento con effetto dal 1° gennaio 2007. Questa misura consentirà di ridurre in modo significativo il tasso di precarietà del personale docente fornendo alle scuole, nella loro generalità, risorse stabili in grado di favorire la continuità didattica.

Relativamente alle segnalate conseguenze negative della disposizione sul raddoppio del punteggio per il servizio nelle scuole di montagna si può fondatamente ritenere che l'interrogante intenda riferirsi ad una norma varata nella precedente legislatura; trattasi della disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che aveva esteso alle scuole di ogni ordine la valutazione in misura doppia del punteggio per il servizio prestato nei comuni di montagna di cui alla legge 10 marzo 1957, n. 90; detto beneficio era previsto dalla normativa del 1957 soltanto per il servizio nelle scuole elementari pluriclassi dei comuni di montagna medesimi.

A questo Proposito, si fa presente che la suddetta disposizione della legge n. 143 del del 2004, in considerazione delle rilevate conseguenze negative derivanti dalla sua applicazione, è stata abrogata dal comma 605 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Ma v'è di più: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 11 del 1° gennaio 2007, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

Quanto alla richiesta, contenuta nell'atto di sindacato ispettivo, a che il Ministero adotti, nell'ambito delle proprie competenze, «provvedimenti volti a prevedere che le supplenze dei posti vacanti nelle scuole – ove si rilevi un elevato numero di precari con conseguente continuo ricambio annuale di docenti – avvengano con cadenza triennale, al fine di garantire una effettiva continuità dei docenti», si fa presente che, pur comprendendone la finalità, la misura proposta non può essere adottata in via amministrativa; non può essere adottata neppure in via regolamentare, ostandovi la vigente normativa primaria e precisamente la legge n. 124, del 3 maggio 1999 – articolo 4 – che determina la durata delle supplenze per un periodo non superiore all'anno scolastico e non prevede la possibilità di conferma automatica del supplente nominato per l'anno Scolastico precedente.

Comunque, il Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo firmato dal Ministro Fioroni il 13 giugno 2006, dopo il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato e il nulla-osta concesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – introduce, nei limiti consentiti dalla normativa primaria, innovazioni e modifiche al precedente regolamento che sono tutte finalizzate ad una maggiore tempestività ed efficacia delle procedure.

Le principali novità riguardano:

l'attivazione di una funzione informatica attraverso la quale disporre in tempo reale, da parte degli operatori scolastici e degli uffici, del quadro completo delle operazioni effettuate, delle disponibilità di post e di ore, nonché della situazione aggiornata degli aspiranti a sup-

plenza. Questo permetterà di abbattere sia i costi che la farraginosità delle procedure di nomina, eliminando gli sprechi oltre che le telefonate, i *fax* e i registri cartacei;

la diminuzione del numero delle istituzioni scolastiche richiedibili dagli interessati (da 30 a 20) per consentire operazioni più celeri;

l'istituzione per le scuole dell'infanzia e primarie di una particolare tipologia di supplenze brevi (fino a 10 giorni) con l'obbligo da parte degli aspiranti di dare il proprio assenso preventivo;

sanzioni più incisive in caso di non reperibilità all'atto della convocazione, di rinuncia o di abbandono della supplenza, in particolare nei confronti di coloro che si sono dichiarati disponibili all'assunzione di supplenze fino a 10 giorni;

diminuzione da 3 a 2 anni del periodo di validità delle graduatorie di istituto per allinearle a quello delle graduatorie ad esaurimento.

*Il Vice Ministro della pubblica istruzione*

BASTICO

(18 settembre 1997)

---

EMPRIN GILARDINI, PALERMO, VANO. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

la Regione Marche ha recentemente siglato un accordo con le Regioni Umbria e Toscana e con il Ministero delle infrastrutture per il completamento della strada E78 Fano-Grosseto;

tale accordo prevede l'ipotesi di completare l'opera attraverso il meccanismo della finanza di progetto;

attualmente la superstrada Fano-Urbino, realizzata con il denaro pubblico versato dai contribuenti, rappresenta la principale arteria di collegamento tra costa ed entroterra lungo la vallata del Metauro. Essa è quotidianamente utilizzata dai lavoratori che si spostano lungo la valle, nonché dai numerosi studenti che frequentano l'Università di Urbino o le scuole superiori di Urbino, Fossombrone, Cagli e Fano, oltre che da quanti da questa zona delle Marche devono raggiungere la capitale e viceversa;

la parallela statale Flaminia, a causa dell'urbanizzazione, rappresenta oggi una strada inadeguata a carichi di traffico superiori agli attuali, i quali andrebbero anche ad elevare notevolmente i livelli di rischio;

un eventuale pedaggio sull'attuale superstrada Fano-Urbino comporterebbe un'ingiusta tassa a beneficio di gestori privati, sulle spalle di cittadini che hanno già pagato con i loro soldi la realizzazione e la manutenzione della strada in questi anni;

tale pedaggio comporterebbe inoltre uno spostamento massiccio di traffico sulla statale Flaminia con tutte le conseguenze drammatiche che questo può comportare per gli automobilisti e per i residenti dei centri abitati che sorgono nei pressi della strada;

la realizzazione delle strade deve essere innanzitutto compito degli enti pubblici, che ne devono pagare le spese con i proventi della fiscalità

generale anziché con investimenti di imprese private che poi fanno ripagare i costi di questi investimenti ai cittadini con tariffe indistinte che non prevedono alcuna forma di riequilibrio fiscale,

si chiede di sapere:

se l'ipotesi di finanza di progetto per il completamento della Fano-Grosseto preveda il pedaggio anche sul tratto già esistente Fano-Urbino;

se, in caso affermativo, il Ministro in indirizzo abbia valutato nei dettagli le conseguenze di questa ipotesi;

se su questo aspetto non ritenga opportuno interpellare le amministrazioni e le popolazioni locali per valutare assieme a loro le ricadute sociali, sanitarie, ambientali ed economiche di tale scelta.

(4-02381)

(13 luglio 2007)

RISPOSTA. – L'avvio realizzativo del collegamento stradale Grosseto-Fano risale alla fine degli anni sessanta. Solo il 45% dei circa 274 km previsti è stato ultimato con diverse soluzioni di continuità e, ad oggi, la società ANAS ha stimato che per dare finito l'intero itinerario occorrono circa 3 miliardi di euro di cui 2,3 per il tratto Arezzo (A1) - Fano (A14).

Il completamento dell'opera è considerato prioritario sia per favorire lo sviluppo socio-economico sia per garantire la mobilità di persone e merci a costi sostenibili con veloci collegamenti tra il corridoio Tirrenico e quello Adriatico.

Il Ministero delle infrastrutture e le tre regioni interessate – Toscana, Umbria e Marche – hanno firmato l'accordo e, considerata la ridotta disponibilità di finanza pubblica, hanno espresso la volontà di valutare entro la fine del 2007 la possibilità di realizzare il tratto Arezzo-Fano con il ricorso alla finanza di progetto.

Attualmente, la società ANAS ha in corso le seguenti attività:

o verifica dell'effettiva possibilità di applicazione dello schema di finanziamento alla realizzazione dell'opera III argomento provvedendo anche ad un approfondito studio del traffico riferito al contesto socio-economico del territorio interessato;

o valutazione del prevedibile comportamento dell'utenza in conseguenza dell'applicazione del pedaggio;

o considerazione dell'integrazione dell'offerta di mobilità in funzione della rete stradale esistente.

Se tali studi evidenzieranno la sostenibilità dell'intervento mediante finanza di progetto, sarà necessario adeguare le caratteristiche anche del tratto esistente Urbino-Fano che comporterebbe lavori di ammodernamento, adeguamento e miglioramento degli *standard* di sicurezza e quindi il pedaggiamento del tratto stesso. Al fine di individuare soluzioni condivise in relazione agli interventi da programmare, la società ANAS a che pronta ad instaurare un dialogo costruttivo con le realtà territoriali interessate.

Lo strumento del *project financing* consente la realizzazione di opere pubbliche attraverso il supporto alle risorse statali del capitale privato, inteso quale finanziamento messo a disposizione della collettività che nel tempo dovrà restituirlo.

È sempre opportuna una riflessione sul tema della realizzazione delle opere pubbliche e dell'accollo degli oneri finanziari conseguenti, tenuto anche conto delle limitazioni legate ai noti problemi della finanza pubblica.

Infatti, se è vero che è dovere dell'amministrazione pubblica provvedere a garantire un sistema infrastrutturale che consenta efficaci collegamenti territoriali, non si può negare che mettere a carico degli utenti una parte dell'onere relativo tramite pedaggiamento risponda ai criteri di equità contributiva e consenta altresì di realizzare un maggior numero di opere a fronte delle risorse pubbliche disponibili.

*Il Ministro delle infrastrutture*

DI PIETRO

(24 settembre 2007)

MANNINO. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che larga parte del territorio della Sicilia, ed in particolare la fascia che va dall'intera provincia di Trapani a quella di Agrigento è stata colpita da avverse condizioni climatiche con un rapido ed incerto passaggio dal freddo al caldo eccessivo che hanno determinato particolari avversità abiotiche o fisiopatie, che provocano un rilevante danneggiamento in particolare alla viticoltura,

si chiede di sapere se si intendano adottare provvedimenti che possano in qualche modo alleviare le conseguenze economiche e sociali ed in particolare: l'immediata dichiarazione dello stato di calamità naturale; la ridefinizione di normative per favorire e/o ampliare l'erogazione del credito agrario alle aziende singole o associate; ogni altro provvedimento – anche d'intesa con la Regione – rivolto a superare l'autentico stato di crisi che è stato segnalato.

(4-02516)

(26 luglio 2007)

RISPOSTA. – L'interrogazione sopra riportata pone l'accento sulle alte temperature che lo scorso mese di luglio hanno interessato le Province di Agrigento e Trapani con gravi ripercussioni sulle colture agricole.

Quanto agli interventi di soccorso alle imprese agricole interessate, si fa presente che potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, qualora a conclusione dei rilevamenti da parte degli organi tecnici della Regione Siciliana, territorialmente competente, saranno accertati danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria.

Allo stato, non è pervenuta a questa Amministrazione alcuna richiesta formale d'intervento.

Si assicura che appena perverrà la proposta regionale, nei termini e con le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'Amministrazione provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle aziende agricole danneggiate possono essere concessi i seguenti aiuti:

contributi in conto capitale fino all'80% del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria;

prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;

proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso.

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

DE CASTRO

(25 settembre 2007)

NARDINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il giornale «Sicilia» nei giorni 9 e 23 febbraio 2007 ha pubblicato degli articoli riguardanti il Centro Neurolesi di Messina;

la denuncia contenuta in tali articoli sicuramente mette in evidenza insufficienza di personale, di strumenti necessari per la cura dei pazienti, soprattutto i lungodegenti che richiederebbero un'attenzione particolare;

il Centro Neurolesi di Messina è un IRCCS (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) e quindi dovrebbe essere un Centro di eccellenza, pertanto risulterebbero inaccettabili le condizioni in cui, secondo gli articoli del giornale, sono tenuti i pazienti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se essi corrispondano al vero;

se non intenda promuovere un'ispezione per accertare la situazione e per tutelare i pazienti.

(4-01560)

(15 marzo 2007)

RISPOSTA. – Si riportano gli elementi informativi acquisiti direttamente dall'organo di vertice dell'Istituto. L'Istituto Centro Neurolesi «Bonino Pulejo» di Messina, istituito nel 1991, è stato riconosciuto, con Decreto del Ministro della salute del 16 marzo 2006, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.S.S.).

Il Commissario Straordinario *pro tempore* dell'Istituto ha precisato che gli articoli indicati nell'interrogazione parlamentare non sono apparsi sul quotidiano «La Sicilia», ma sul settimanale locale «Centonove».

Già dal novembre 2006 sono stati pubblicati sul settimanale diversi articoli contenenti notizie non rispondenti al vero; il Commissario ha smentito tali notizie e la redazione ha dovuto pubblicare per intero la stessa smentita.

In varie occasioni il direttore e/o il redattore del «Centonove» sono stati invitati a visitare il Centro Neurolesi allo scopo di verificare le attività svolte e i servizi erogati, ma tali inviti non sono stati accolti.

Il Commissario ha precisato che analoghe interrogazioni presentate da parlamentari locali in sede di Assemblea Regionale «hanno avuto scarso risultato poichè, è ben nota la serietà, la qualificazione e gli interventi di eccellenza da sempre praticati nella struttura del Centro Neurolesi».

L'Istituto inoltre ha inteso segnalare la piena e completa disponibilità «a ricevere controlli e verifiche anche con la partecipazione della sen. Nardini».

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

GAGLIONE

(19 settembre 2007)

SACCONI, QUAGLIARIELLO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che nei giorni scorsi il Dirigente di un istituto pubblico di Vigodarzene (Padova) ha negato la possibilità di partecipazione del Vescovo di Padova ad una cerimonia presso la sede dell'istituto stesso, in quanto egli non avrebbe avuto il tempo necessario per organizzare attività alternative per non credenti o credenti di altre confessioni, si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare in relazione a questo episodio ed all'eventuale verifica dei profili di responsabilità del Dirigente pubblico, posto che il fatto appare configurare una grave violazione dei più elementari principi di libertà religiosa, prima ancora che dei Patti che regolano i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica.

(4-02195)

(19 giugno 2007)

RISPOSTA. – Si comunica quanto riferito dal Direttore generale regionale del Veneto. Le visite pastorali programmate dal Vescovo di Padova sono state regolarmente svolte nelle istituzioni scolastiche del territorio di Vigodarzene e sono stati chiariti, con piena soddisfazione delle parti, Curia e Istituzioni scolastiche, alcuni aspetti che avevano dato luogo a fraintendimenti in merito alla programmazione delle suddette visite e la situazione è rientrata nella piena normalità.



In particolare, la cerimonia di inaugurazione del nuovo edificio scolastico destinato alla scuola primaria in parola si è svolta, in un clima di festa, alla presenza del Vescovo di Padova, delle autorità locali e di tutti gli alunni regolarmente accompagnati dai loro insegnanti.

Il Direttore generale suddetto era intervenuto personalmente e pubblicamente, con un comunicato stampa, nel quale, unitamente al dirigente scolastico dell'Istituto, aveva invitato Mons. Mattiazzo ad essere presente alla cerimonia di inaugurazione della scuola ed a svolgere con la massima libertà e serenità la sua missione pastorale riconosciuta come parte della storia e della coscienza della comunità padovana.

*Il Vice Ministro della pubblica istruzione*

BASTICO

(18 settembre 2007)

---





